

Schema di convenzione Comune –CAF

“ Bonus Sociale Elettrico e Idrico”

Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica – gas naturale e idrico sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____,

tra

Il Comune di _____

e

il CAF _____, p.iva _____ ..iscrizione all'albo n° _____ con

sede in _____ CAP _____ Via _____. N. _____ in seguito

denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio _____ con

esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante _____

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2016
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, co.9 stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che le Deliberazioni attuative ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 e loro successive modifiche ed integrazioni, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con le quali sono state fornite le

modalità applicative per il riconoscimento dei bonus elettrico e gas ai clienti domestici svantaggiati;

- che la Deliberazione 26 settembre 2013 402/2013/R/com dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha approvato il nuovo Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale – TIBEG, in vigore dal 1 gennaio 2014
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 co.4 D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAF;
- che l'INPS per l'alimentazione del sistema informativo ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art.3, co. 3, lett.d) del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (CAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- **che la deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR così come modificata ed integrata con la deliberazione 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR che approva le modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati;**
- che le richieste di accesso ai bonus sociale elettrico e idrico possono essere presentate congiuntamente al proprio comune di residenza dal prossimo 1° luglio 2018 attraverso l'adozione della piattaforma SGATE (Sistema di Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche) erogata da ANCI;
- che in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall'ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di Bonus Sociale Elettrico cui estendere anche la gestione del Bonus Idrico Sociale

- che il DPCM del 5/12/2013 n.159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- che ai sensi dell'art. 2, co.1 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- che ai sensi dell'articolo 10, co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'art.32 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Inps competente per territorio;
- che l'INPS, ai sensi dell'art.11, co.4 del Dpcm del 5/12/2013 n.159 determina l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'Attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi;
- che ai sensi all'art. 10 co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n. 159 e dell'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014, il CAF potrà consegnare al solo dichiarante l'Attestazione ISEE - ordinario o specifico - unicamente in caso di conferimento di specifico mandato;
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni territoriali che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Accoglienza, informazione ed assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell'ISE e

dell'ISEE, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 07/11/2014;

- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- consegna all'utente, di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE rilasciati dall'INPS e messi a disposizione dei CAF;

Art. 2

(Servizio bonus sociale elettrico e Idrico)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenda delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda ;
- -quant'altro occorrente per la corretta e completa procedura di concessione del "bonus tariffa sociale",

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;

Art. 4

Il CAF provvede al caricamento e alla trasmissione dei dati contenuti nei moduli di richiesta dei cittadini alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) secondo le modalità definite dal sistema;

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico – Bonus Sociale Elettrico e Idrico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. In alternativa il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea entro la data di scadenza della presente convenzione al Comune.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Caltanissetta rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

Dalla sottoscrizione della presente convenzione non discende alcun obbligo per il Comune, né allo stesso possono essere imputati errori materiali o inadempienze commesse dal CAF, il quale a sua volta non potrà avanzare rivendicazioni o pretese di qualsiasi natura.

Art. 9

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune al titolo oneroso. A tal fine, per l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipulati apposita copertura assicurativa, il compenso viene definito nella percentuale del 75% (diconsisettentacinquepercento.=), per ogni pratica (Bonus Sociale Elettrico e Idrico) economicamente riconosciuta dall'Autorità competente (SGATE) al Comune, il quale, storerà il predetto compenso al CAF 30 giorni dell'effettivo incasso.;

Art. 10

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione;

Art. 11

La presente convenzione, da stipularsi per scrittura privata avrà la durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di avvenuta sottoscrizione tra le parti e con scadenza il 31/12/2020. La convenzione può subire modifiche, e/o integrazioni per sopraggiunte esigenze anche legate all'innovazione tecnologica, nonché alla normativa

Letto, approvato e sottoscritto

Caltanissetta, _____

per il Comune

Il Dirigente

Dr. Giuseppe Intilla

per il CAF

(timbro e firma)